



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1566

Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Indice

1. DDL S. 1566 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1566	4

1. DDL S. 1566 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1566
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Iter

22 ottobre 2019: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1566

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Tatjana Rojc](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 158 del 23 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

CREDITO DI IMPOSTE , COSTRUZIONI ANTI SISMICHE , RISPARMIO ENERGETICO

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1566

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1566

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **ROJC**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2019 (*)

Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad abrogare alcune modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, il cosiddetto « decreto crescita », alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

L'articolo 10 del suddetto decreto-legge ha introdotto la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di ricevere, alternativamente all'utilizzo della detrazione, uno sconto sul corrispettivo spettante applicato dal fornitore che ha effettuato l'intervento. Tale contributo viene poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. In sostanza si « scarica » sull'impresa esecutrice, spesso di piccole dimensioni, l'onere finanziario derivante dallo sconto producendo una grave distorsione del mercato a danno delle piccole e medie imprese.

L'intera filiera della riqualificazione energetica, che in questi lunghi anni di crisi economica è riuscita nonostante tutto a contribuire alla creazione di ricchezza ed occupazione nel nostro Paese, rischia ora, con l'introduzione di queste modifiche apportate nel suddetto « decreto crescita », di non riuscire a sostenere gli oneri derivanti dal costo dell'intervento.

L'articolo 10 del « decreto crescita » ha inoltre introdotto la facoltà per le imprese esecutrici dell'intervento di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, lasciando però inalterati i rischi per artigiani e piccole imprese. Un provvedimento che rischia di agevolare esclusivamente la grande distribuzione, le grandi aziende, le *multiutilities* e chi ha le capacità economiche ed organizzative per sostenere queste modifiche apportate alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

Inoltre c'è da sottolineare che quanto previsto dall'articolo 10 potrebbe essere impossibile da applicare qualora una piccola impresa non dovesse avere crediti di imposta da utilizzare in compensazione. In questo caso le previsioni dell'articolo 10 potrebbero costituire un vero e proprio ostacolo alla libera concorrenza.

Va ricordato inoltre il pronunciamento del 17 giugno scorso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviato ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Consiglio dei Ministri, in cui ha rilevato che « la norma in esame, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni ».

In seguito all'approvazione delle modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza

energetica e rischio sismico numerosi imprenditori associati hanno presentato richieste di modifica e anche un ricorso all'Autorità garante per la concorrenza ed alla Commissione europea affinché venga accertata l'illegittimità dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per aiuto di stato illegale ed illegittimo e violazione del diritto comunitario e nazionale della concorrenza.

Entrando nel dettaglio del presente disegno di legge, l'articolato prevede l'abrogazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, eliminando per tale via il contributo anticipato del fornitore per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico sugli immobili di proprietà del cliente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

